

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E L'EROGAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "N. PICCINNI"**

IL PRESIDENTE

- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- Vista la Legge 30 novembre 1989 n. 398;
- Vista la Legge 2 dicembre 1991 n. 390;
- Visto il DPCM 30 aprile 1997;
- Vista la Legge 3 luglio 1998 n.210 art. 4;
- Visto il D.M. 30 aprile 1999 n.224;
- Visto il DPCM 9 aprile 2001;
- Visto il D.M. 29 gennaio 2008;
- Visto il D.M. 18 giugno 2008;
- Visto il DPR 132/2003 artt. 7, comma 6, lett.a) e 14 comma 4;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 9 Aprile 2009;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1 Oggetto

Il Regolamento di attribuzione delle Borse di studio, di seguito denominato "Regolamento", del Conservatorio "N.Piccinni", di seguito denominato "Conservatorio", stabilisce i criteri generali per l'attribuzione e l'erogazione delle Borse di Studio del Conservatorio finanziate da apposito stanziamento previsto annualmente dal Consiglio di Amministrazione su distinti capitoli, per le diverse tipologie di Borse, su parere del Consiglio Accademico, al fine di realizzare la programmazione didattica, artistica e scientifica indicata dal Consiglio Accademico. Il Consiglio Accademico, tenuto conto dei fondi così ripartiti, stabilisce il numero e l'ammontare delle borse di studio, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29 gennaio 2008, sentite le strutture didattiche e scientifiche interessate. Tutti i bandi emanati dall'Istituzione per l'attribuzione e l'erogazione delle Borse di studio dovranno uniformarsi alla disciplina stabilita dal presente Regolamento.

Il Regolamento e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. a) del DPR 132/03, sentito il Consiglio Accademico.



ART.2 Principi e finalità

Il Regolamento, inteso a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la realizzazione del diritto allo studio presso il Conservatorio, a incentivare la frequenza dei Corsi di studio del Conservatorio, è finalizzato alla definizione dei requisiti e dei criteri di reddito e di merito necessari per individuare gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi beneficiari delle Borse di studio.

ART.3 Norme comuni

- 1) Le Borse di studio del Conservatorio non possono essere cumulabili con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite salvo quanto previsto al punto 5).
- 2) Il numero degli anni per i quali è possibile concorrere alla concessione della Borsa di studio è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici compatibilmente con quanto stabilito all'art. 6.
- 3) Per gli iscritti ai Corsi di dottorato e di specializzazione le Borse di studio sono concesse, permanendo le condizioni di merito e di reddito previste, per il periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- 4) Alle Borse di studio si applica l'art. 79, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980 n.382: i borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni previsti nel decreto di assegnazione della Borsa disposto anche ai sensi del presente Regolamento, pena la decadenza dalla stessa. Le Borse non danno luogo a trattamenti previdenziali né assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Gli assegnatari di borsa di studio, iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di formazione alla ricerca, che siano dipendenti pubblici, possono richiedere di essere collocati in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni.
- 5) Agli studenti che fruiscano anche della Borsa di studio per attività di collaborazione part-time per lo stesso anno accademico, sarà attribuita la differenza tra l'ammontare della borsa e il beneficio già fruito.

ART.4 Destinatari

Il Regolamento si applica agli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti:

- 1) ai Corsi Ordinamentali
- 2) ai Corsi Sperimentali Accademici di I e II livello
- 3) a tutti i Corsi previsti dal DPR 8 luglio 2005 n. 212 che potrebbero essere attivati dal Conservatorio:



- a) Corsi di Specializzazione
- b) Corsi di Formazione alla ricerca
- c) Corsi di Perfezionamento o Master
- d) Ad ogni altra tipologia di Corsi dell'Istituzione previsti o compatibili con la normativa vigente.

ART. 5 Requisiti generali – Limiti di età

I limiti di età saranno stabiliti dai singoli Bandi tenuto conto della tipologia di Corso cui si riferiscono. In tutti i casi a parità di punteggio precede nell'ordine di graduatoria il candidato con età inferiore.

ART.6 Requisiti di merito

- 1) Studenti iscritti in corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.
- 2) Per gli studenti iscritti ai Corsi ordinamentali: aver conseguito nell'ultimo esame di compimento una votazione non inferiore agli 8/10 nella materia principale e aver superato le licenze previste, per il periodo concluso, con una votazione di almeno 8/10 per ciascuna licenza.
- 3) Per gli studenti iscritti ai Corsi Accademici Sperimentali di I livello: aver conseguito in tutti gli esami previsti per il I anno di corso una votazione media di almeno 24/30.
- 4) Per gli studenti iscritti ai Corsi Accademici Sperimentali di II livello: aver conseguito in tutti gli esami previsti per il I anno di corso una votazione media di almeno 24/30
- 5) Per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di specializzazione e di Formazione alla ricerca, Corsi di perfezionamento o Master, il requisito di merito è determinato in base alla graduatoria formata per gli esami di ammissione.

Per iscrizione ad anni successivi:

- 6) per i Corsi Ordinamentali: aver superato gli esami di promozione, per gli anni successivi al compimento, con una votazione di almeno 8/10 nella materia principale e 8/10 in tutte le materie complementari relative ai precedenti anni di corso.
- 7) Per i Corsi Sperimentali di I livello: per studenti che hanno già fruito di Borsa di studio per lo stesso Corso, aver conseguito almeno i 2/3 dei crediti relativi all'anno accademico precedente con una votazione media di almeno 24/30. Per studenti che non hanno fruito di Borsa di studio per lo stesso Corso, aver conseguito in tutti gli esami previsti per il I anno una votazione media di almeno 24/30 e aver conseguito i 2/3 dei crediti relativi all'anno accademico precedente, con una votazione media di almeno 24/30



Alta Formazione Artistica e Musicale

- 8) Per i Corsi di Specializzazione aver superato tutti gli esami relativi all'annualità precedente e aver sostenuto tutte le attività necessarie per l'ammissione all'annualità successiva;
- 9) Per i Corsi di Formazione alla ricerca: aver conseguito la valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta, da parte del preposto Collegio dei docenti;
- 10) per i Corsi di Perfezionamento o Master (ove pluriennali): aver superato tutti gli esami relativi all'annualità precedente e aver sostenuto tutte le attività necessarie per l'ammissione all'annualità successiva.

I singoli Bandi potranno prevedere requisiti di merito superiori a quelli previsti dal presente Regolamento

Per gli studenti iscritti ai Corsi Ordinamentali e ai Corsi Sperimentali Accademici di I e II livello, le specifiche procedure di selezione potranno prevedere anche prove di ammissione e la valutazione di altri titoli specifici.

ART. 7 Requisiti di reddito

Per presentare la domanda di borsa di studio è necessario essere in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dall'Istituzione ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica, emanato ogni anno entro il 28 febbraio, come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 9 comma 8. Il possesso dei requisiti di reddito dovrà essere dimostrato tramite la presentazione dell'attestazione I.S.E.E. e I.S.P.E. rilasciata da un C.A.A.F. - Centro di Assistenza Autorizzata Fiscale - o sedi INPS presenti sul territorio nazionale, in relazione ai redditi e al patrimonio dell'anno precedente.

Per l'anno 2008/2009 i limiti ISEE e ISPE sono stabiliti come di seguito riportato :

- ISEE non superiore a € 18.559,08
- ISPE non superiore a € 31.559,08

Per gli anni successivi gli stessi saranno pari al limite massimo dell'Indicatore ISEE e ISPE fissato con D.M. emanato entro il 28 febbraio ai sensi del D.P.C.M. 9 Aprile 2001 art. 9, comma 8.

Al fine di pervenire alla valutazione delle condizioni economiche si deve procedere alla determinazione del nucleo familiare dello studente.

Nucleo Familiare Convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare al CAAF, è definito dalla normativa vigente relativa all' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ed è composto da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel



suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda ad eccezione delle seguenti situazioni:

Studente indipendente

Viene considerato indipendente lo studente che alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.500,00 per l'anno 2007 e € 7.740,00 per l'anno 2008.

Qualora lo studente non possa essere considerato "studente indipendente", il suo nucleo familiare è integrato con:

- quello del nucleo familiare d'origine;
- quello di entrambi i genitori, nel caso facciano parte di due diversi nuclei in assenza di separazione legale o divorzio;
- quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.

Studenti Stranieri

Gli studenti stranieri, oltre al possesso dei requisiti previsti ai precedenti articoli, sono tenuti a certificare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti dal presente bando mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Tali studenti dovranno pertanto allegare alla domanda la documentazione conforme a quanto già specificato attestante:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2007 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del



31/12/2007, con specificata la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Eventi successivi alla presentazione della domanda

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Istituzione di qualsiasi evento rilevante ai fini dei benefici richiesti che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (conseguimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico, interruzione degli studi, trasferimento di residenza, variazione delle coordinate bancarie).

ART.8 Cause di esclusione

Vengono revocati l'idoneità e il beneficio:

- a) agli studenti che non sono ammessi all'annualità successiva;
- b) agli studenti che usufruiscono di altre provvidenze monetarie, a qualsiasi titolo attribuite, diverse da quelle concesse dall'Istituzione; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio. E' fatta eccezione a quanto sopra per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'Estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- c) agli studenti che presentino, al fine di fruire della borsa di studio, dichiarazioni non veritiere;
- d) agli studenti che rinuncino agli studi durante l'anno accademico di riferimento;
- e) agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione i quali, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, non abbiano conseguito l'ammissione all'anno successivo;
- f) agli studenti iscritti ai Corsi di Formazione che non abbiano conseguito al termine dell'anno di corso la positiva valutazione da parte del Collegio dei docenti del relativo Corso;
- g) agli studenti che perdano i requisiti per l'ottenimento della borsa di studio loro concessa, ovvero, in caso di accertamento successivo, per non aver originariamente posseduto i requisiti richiesti.

Gli studenti che decadono dal beneficio dovranno rimborsare quanto riscosso in denaro della borsa di studio, a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, si applica quanto previsto all'art. 17 del presente bando.

ART. 9 Importi della borsa di studio

L'entità minima della borsa, salvo quanto previsto per gli iscritti ai Corsi di Formazione alla ricerca, adeguata per l'a.a. 2008/2009 in base al Decreto del Ministro dell'Università e della



Ricerca del 29/1/2008, come indicato nel sottoriportato prospetto, è determinata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" o "Fuori sede".

Sono definiti "In sede" gli studenti residenti nel Comune ove è ubicata la sede del corso frequentato.

Sono definiti "Pendolari" gli studenti non considerati fuori sede e residenti in Comune diverso da quello sede del corso di studi frequentato.

Sono definiti "Fuori sede" gli studenti che risiedono in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio nei pressi della sede del Conservatorio.

Per l'anno 2008/2009 gli importi minimi delle Borse di studio, come stabiliti dal D.M. 29/01/2008 sono:

- Studenti fuori sede € 4.523,78
- Studenti pendolari € 2.493,88
- Studenti in sede € 1.705,11

Per gli anni successivi gli stessi saranno pari al limite fissato con D.M. emanato entro il 28 febbraio, ai sensi del D.P.C.M. 9 Aprile 2001 art. 9, comma 8.

Per gli studenti dei corsi di Formazione alla ricerca l'importo annuo lordo della Borsa, determinato in base al D.M. 18 giugno 2008, è pari ad € 13.638,47 per l'anno 2008.

Per gli anni successivi tale importo sarà adeguato ai sensi di quanto previsto da successiva normativa in merito.

ART.10 Modalità di erogazione

Le Borse di studio vengono erogate in due rate semestrali; la prima rata (pari al 40% dell'importo della Borsa) a metà dell'annualità di Corso frequentata, previa verifica della effettiva frequenza effettuata, la seconda al termine dell'annualità frequentata, previo superamento degli esami finali previsti per l'annualità frequentata.

Per gli studenti iscritti ai corsi di formazione alla ricerca il pagamento avrà cadenza bimestrale posticipata, come previsto dal D.M. 30 aprile 1999 n. 224.

Il pagamento della borsa avverrà solo mediante l'accredito sul conto corrente bancario o postale acceso in Italia intestato allo studente che ha richiesto il beneficio o al genitore/tutore esercente la potestà, in caso di studente minore.

ART. 11 Reclami e Ricorsi avverso le graduatorie provvisorie

Avverso le graduatorie

Eventuali istanze di revisione potranno essere presentate al Direttore del Conservatorio entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.



Nel caso l'istanza di revisione sia respinta dal Direttore è data facoltà agli interessati di ricorrere successivamente ed esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, a mezzo affissione, della graduatoria definitiva.

Il Conservatorio non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso e, pertanto, l'affissione delle graduatorie all'Albo, costituisce notifica agli interessati.

ART. 12 Accertamenti sulle autocertificazioni prodotte

Il Conservatorio effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, alle Amministrazioni Comunali, agli Uffici del Catasto, alle Ditte, agli Enti Mutualistici, alle Università, etc.

Il Conservatorio può chiedere inoltre alle Agenzie delle Entrate del Ministero delle Finanze l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

I controlli di veridicità, in base a quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 Aprile 2001, saranno effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione che interesseranno almeno il 20% degli studenti risultati idonei.

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio, lo studente perde anche il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta durata del corso di studi e, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al triplo dell'importo percepito a titolo di borsa di studio.

Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981.

ART.13 - D. Leg.vo 30/6/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla Legge 390/91. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 Decreto legislativo in argomento.



Alta Formazione Artistica e Musicale

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore del Conservatorio.

ART 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia.

Bari, 15 Aprile 2009

Prot. n° 2417

Il Presidente

Dott. Stefano Carulli

